



COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO

Provincia di Pisa

BANDO GENERALE DI CONCORSO

indetto ai sensi degli artt. 3 e 12 della L.R. n°96 del 20.12.1996, come modificata dalla L.R. n° 41 del 31.03.2015 (d'ora in poi Legge Regionale) per la formazione della graduatoria di assegnazione in locazione semplice degli

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

che si renderanno disponibili nel Comune di Santa Croce sull'Arno, fatte salve le riserve di alloggi previste dalla Legge e dal vigente regolamento comunale previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 96 del 20.12.1996 come modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 41 del 31.03.2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

in attuazione della propria determinazione n° del

RENDE NOTO

che dal giorno 16 gennaio 2017 è indetto il concorso pubblico per la formazione della graduatoria dei partecipanti al presente bando.

Tutte le domande presentate in occasione dei precedenti bandi ERP, pubblicati ai sensi della L.R. 96/1996 prima che venisse modificata dalla L.R. 41/2015, si intendono decadute dal momento dell'approvazione della graduatoria definitiva formata sulla base del presente bando.

ART.1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A) A norma della Tabella A allegata alla L.R. n. 96/1996 e successive modifiche, per partecipare al presente bando di concorso il nucleo familiare richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini di Stati non aderenti all'Unione Europea hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;
2. residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni;
3. Situazione economica non superiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso, si fa riferimento ai valori ISEE, calcolati considerando le situazioni economiche dei soli soggetti che costituiranno il nuovo nucleo familiare prescindendo dai nuclei familiari di provenienza;

4. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;
5. assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
6. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
7. assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 35, comma 2, lettere b), c), d) ed e), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
8. assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alla lettera 2) che si riferisce soltanto al soggetto richiedente.

Possono partecipare al bando di concorso i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti. Nelle suddette ipotesi i comuni procedono all'assegnazione dell'alloggio sulla base della documentata indisponibilità della proprietà. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca in corso di assegnazione per successione o donazione.

B) Per nucleo familiare si intende la famiglia come definita all'art. 5 bis della legge regionale.

I requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

ART.2 - DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE

Il richiedente può ricorrere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando ovvero alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'attestazione delle situazioni dalle quali deriva l'attribuzione del punteggio, ove non espressamente prevista la presentazione del documento stesso.

A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art.75 del predetto Testo Unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

ART.3 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - OPPOSIZIONI

Il Comune, entro 90 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei punteggi attribuiti, i modi e i tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, per trenta giorni consecutivi

all'Albo Pretorio on line del Comune e in apposita sezione del proprio sito istituzionale.

Eventuali opposizioni adeguatamente motivate potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni, la Commissione di cui all'art. 4 del Regolamento comunale di attuazione ed integrazione della Legge Regionale Toscana n. 96 del 20.12.1996 come modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 41 del 31.03.2015 dovrà:

- decidere sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando;
- formulare la graduatoria definitiva per l'assegnazione sulla base dei punteggi di cui all'Allegato B della Legge Regionale.

Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, l'ordine della graduatoria è stabilito in base al valore ISEE secondo un ordine di progressività crescente.

Nel caso in cui permanga la situazione di parità, si procederà al sorteggio.

La graduatoria definitiva - come previsto dal comma 3 dell'art. 12 della Legge Regionale - è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on line del Comune e rimane in vigore fino all'approvazione della successiva.

Art. 4 - PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Gli alloggi di E.R.P. disponibili sono assegnati secondo l'ordine delle domande nella graduatoria definitiva e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla legge e del regolamento comunale di attuazione dell'art. 3 c. 1 della Legge Regionale Toscana n. 96 del 20.12.1996 come modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 41 del 31.03.2015.

All'assegnazione degli alloggi provvede il Comune nel quale si trovano gli alloggi stessi, esclusivamente sulla base della graduatoria definitiva, salvo che sia disposto diversamente da specifico accordo o convenzione tra comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge Regionale.

In esecuzione dell'art. 13, comma 11, della Legge Regionale ed ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 17 novembre .2016, il Comune individua un'aliquota non superiore al 40% degli alloggi di composizione pari e non superiore a due vani da assegnare a favore dei richiedenti collocati nelle graduatorie speciali come specificate dall'art. 8 del presente bando.

All'atto dell'assegnazione degli alloggi di E.R.P. il Comune procede all'accertamento della sussistenza dei requisiti di accesso all'E.R.P. e delle condizioni che attribuiscono i punteggi ai nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria. Per il requisito relativo alla situazione economica di cui all'Allegato A, paragrafo 2, lettera c) della Legge Regionale, si applica il limite massimo vigente al momento della verifica.

Per l'accertamento dei requisiti e punteggi del presente bando che non possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt. 3, 46 e 47, e della normativa vigente, il Comune, prima di procedere all'assegnazione dell'alloggio, richiederà al nucleo assegnatario la produzione del documento rilasciato dall'autorità competente attestante la sussistenza di tale condizione alla data di uscita del bando nonché al momento della verifica.

All'atto dell'assegnazione il Comune procede alla ricognizione dei componenti del nucleo familiare al fine della loro qualificazione come soggetti titolari del diritto all'assegnazione dell'alloggio, in base a quanto previsto dall'articolo 5 bis, comma 2 della Legge Regionale.

A tal fine, il Comune, all'atto dell'assegnazione, verifica la composizione del nucleo familiare relativamente alla fuoriuscita di componenti indicati nella domanda o alle eventuali altre variazioni.

Conseguentemente, il Comune procede all'accertamento della permanenza dei requisiti dichiarati nella domanda, nonché alla modifica dei punteggi attribuiti per le condizioni socioeconomiche e familiari dei soggetti o per le condizioni abitative.

Qualora si proceda alla modifica di alcuni punteggi, ovvero venga accertata la mancanza di alcuno dei requisiti dei richiedenti, il Comune procede alla ricollocazione o all'esclusione dalla graduatoria, dandone comunicazione agli interessati, nonché alle conseguenti modifiche della stessa.

Dopo la verifica della permanenza dei requisiti di accesso all'E.R.P. e delle condizioni che hanno determinato la posizione in graduatoria del nucleo familiare, presupposto per l'assegnazione, il Comune procede alla proposta, tra gli alloggi disponibili di standard abitativo idoneo, di uno o più alloggi, secondo la disponibilità e l'ordine di graduatoria.

Una volta scelto dall'interessato l'alloggio tra quelli proposti, il Comune – con proprio atto – provvede alla formale assegnazione all'interessato, comunicandola all'Ente Gestore.

Sulla base del provvedimento di assegnazione, l'Ente Gestore provvede alla convocazione dell'assegnatario per la consegna dell'alloggio e la stipula del relativo contratto di locazione. L'assegnatario, che previa diffida dell'Ente Gestore, non sottoscriva il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio entro trenta giorni dalla stipula del contratto di locazione, prorogabili una sola volta è dichiarato decaduto dall'assegnazione, ai sensi dell'art.35, comma 2, lett. g) della legge regionale.

Per le finalità del procedimento di assegnazione rimane cura e responsabilità del nucleo familiare richiedente comunicare formalmente le variazioni di indirizzo e recapito telefonico, al fine di permettere lo svolgimento della procedura di assegnazione. Qualora le variazioni suddette non siano state comunicate e dopo ordinarie ricerche gli interessati non siano contattabili, si procede alla convocazione del nucleo familiare mediante notifica all'ultimo indirizzo comunicato o di residenza contenente il termine perentorio a presentarsi entro 10 giorni, pena l'esclusione dall'assegnazione e dalla graduatoria.

Art. 5 - RINUNCIA

Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune procederà all'esclusione dalla graduatoria. In caso di rinuncia giustificata l'interessato resta in graduatoria e non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta di altri alloggi che in seguito si renderanno disponibili.

Art. 6 - INDIVIDUAZIONE E SCELTA DEGLI ALLOGGI DISPONIBILI.

Il Comune assegna gli alloggi ai nuclei familiari aventi diritto in base alla composizione del nucleo familiare in rapporto ai vani utili, come previsto ai commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 13 della Legge Regionale.

Non possono essere assegnati alloggi tali da originare situazioni di sottoutilizzo o che comportino situazioni di sovraffollamento con oltre due persone a vano utile. La deroga ai limiti è ammessa qualora, nell'intera graduatoria, non esistano nuclei familiari adeguati agli standard abitativi indicati ed in presenza di soggetti disabili che necessitino di spazi attrezzati.

Art.7 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a che non venga approvata una nuova graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta.

Art.8 - PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE.

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità indicati nell'allegato B della Legge regionale che si allega al presente bando.

In esecuzione del comma 11 dell'art.13 della Legge Regionale ed ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 17 novembre 2016, i richiedenti che hanno ricevuto il punteggio previsto dall'Allegato B della Legge Regionale, punto a-2 (anziani), oltre ad essere presenti nella Graduatoria definitiva, sono collocati d'ufficio in apposita graduatoria speciale, con il medesimo punteggio della generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi ad essi riservati.

ART. 9 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Tit. III della L.R. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA, MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate e compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Santa Croce sull'Arno e disponibili sul sito internet dell'Ente, oltre che presso l'Ufficio Casa del Comune. Non saranno presi in considerazione i documenti prodotti fuori dai termini del bando, che potranno essere allegati soltanto con l'opposizione avverso la graduatoria provvisoria.

Le domande devono pervenire all'Ufficio Casa del Comune di Santa Croce sull'Arno entro il termine perentorio delle ore 17,30 del giorno 16 marzo 2017.

ART 11 - NORMA FINALE

Informativa ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003: i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni ed alla vigente normativa in materia.

LA DIRIGENTE
(Dott.ssa Dunia Benvenuti)

Santa Croce sull'Arno,

Legge regionale n. 96 del 20.12.1996 come modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 41 del 31.03.2015 - Allegato B "Condizioni per l'attribuzione dei punteggi"

a) Condizioni sociali – economiche – familiari:

a-1. reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare:

- costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS per persona: **punti 2**;
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **punti 1**;

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: **punti 2**;

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare: punti 1; con uno o più figli minori a carico: **punti 2**.

In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%: **punti 2**;
- in misura pari al 100%: **punti 3**;

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: **punti 3**.

a-4 ter. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 4**;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4 bis e a-4 ter, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6;

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1**. Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico: **punti 2**;

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**;
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **punti 2**;
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **punti 3**;
- un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: **punti 4**;
- un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4 ter: **punti 5**;
- due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: **punti 6**.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

I punteggi di cui al punto a-7, ultimi tre capoversi, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4 bis e a-4 ter.

b) Condizioni abitative:

b-1. situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, dovute a:

- b-1.1. abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienicosanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 2**.

Ai fini di cui al presente punto b-1.1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Il punteggio di cui al presente punto b-1.1 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b);

Tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui alla lettera b.1.1 al segretario comunale ed al prefetto della provincia per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

- b-1.2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2**;
- b-1.3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso, regolarmente occupati: **punti 3**.

Il punteggio di cui al presente punto b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b);

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2, b-1.3, devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente;

- b-1.4. abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento e risulti regolarmente corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo: **punti 3.**
- b-1.5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni due: **punti 2.**

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 2;**

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.** Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti. In fase di prima applicazione, per l'attribuzione del punteggio di cui presente punto, si fa riferimento a bandi pubblicati fino a dieci anni precedenti l'entrata in vigore del presente allegato B. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.